



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 156

del 29/12/2011

OGGETTO:	D.G.R. Toscana 6 dicembre 2010 n. 1025 - Attività di coordinamento Piana Pistoiese per la riduzione delle emissioni P.M. 10 e la prevenzione dei fenomeni di inquinamento atmosferico - provvedimenti.
-----------------	--

IL SINDACO

Preso atto dei dati della qualità dell'aria rilevati dalle stazioni di monitoraggio ubicate nel territorio della piana pistoiese, formata dai comuni di Agliana, Montale, Pistoia, Quarrata, Serravalle Pistoiese e rappresentative delle condizioni di inquinamento atmosferico di detto territorio, dati controllati e validati dal dipartimento Provinciale di ARPAT di Pistoia;

Considerato che per quanto riguarda l'inquinante delle polveri sottili (PM 10) si evidenzia un superamento, a partire dalle giornate di clima invernale, della media giornaliera di 50 μm^3 in un numero di giorni che, per la centralina di Pistoia, pur non avendo raggiunto il limite massimo dei giorni consentiti, ha superato i 15 giorni e continua a mostrare il superamento e per la centralina di Montale ha già superato i giorni massimi nell'arco dell'anno indicati dalla normativa (n. 35).

Premesso quanto segue:

- in zone con caratteristiche omogenee dal punto di vista territoriale, climatico e di tipologia di urbanizzazione si hanno di conseguenza carichi emissivi con inquinanti che si diffondono nell'intera area;

- da detto presupposto tecnico-scientifico discende che le stazioni di rilevamento, indipendentemente dal comune in cui sono ubicate, sono rappresentative dell'intero territorio formato dall'insieme dei Comuni;

- pertanto i Comuni della piana pistoiese, Agliana, Montale, Pistoia, Quarrata, Serravalle Pistoiese, raggruppati nella stessa area nella delibera della Giunta Regionale n. 1025 del 6.12.2010 di classificazione del territorio regionale per la " *individuazione della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria*", hanno sottoscritto in data 31.5.2011 un " *Disciplinare organizzativo per l'attività di coordinamento della piana pistoiese per la riduzione delle emissioni di PM 10 e la prevenzione dei fenomeni di inquinamento atmosferico nella provincia di Pistoia*";

- il disciplinare esplicita le finalità nel seguente modo: " *... promuovere azioni concertate e coordinate tra i Comuni al fine della riduzione delle emissioni di PM 10 e la prevenzione dei fenomeni di inquinamento atmosferico nel territorio della Provincia di Pistoia che rientra nella zona Prato -Pistoia come individuata dalla DGRT 1025/2010. Le azioni avranno carattere di interventi strutturali e interventi contingibili. Gli interventi contingibili dovranno essere messi in atto anche al fine di affrontare le situazioni di rischio di superamento del valore limite e dei superamenti annui fissati dalla normativa nazionale..*"

Considerato che nel disciplinare si stabilisce che i vari possibili interventi da adottarsi oltre il 15° superamento del valore limite di qualità dell'aria per il PM 10 dovranno essere discussi nel tavolo tecnico formato da rappresentanti della Provincia, dei Comuni del disciplinare, di ARPAT e della ASL 3;



Visto il verbale relativo alla riunione del tavolo tecnico del Disciplinare tenuta in data 6.12.2011, in cui sono state decise le azioni da intraprendere congiuntamente a seguito del superamento del valore limite del PM 10 nelle stazioni di rilevamento di qualità dell'aria di Pistoia e Montale;

Tenuto conto in particolare che sono state valutate ed espressamente ricordate dai medici della ASL3 presenti (come risulta da verbale agli atti), le conseguenze dannose per la salute per esposizione di PM 10 a livelli superiori ai valori di riferimento normativo e la necessità di limitare e prevenire gli eccessi di emissioni di tale inquinante con provvedimenti di tipo contingibile;

Pertanto, per motivi di tutela sanitaria, i tecnici hanno rilevato la necessità di intraprendere provvedimenti congiunti contingibili per il periodo invernale (in cui a causa delle condizioni climatiche e delle emissioni aggiuntive, quali quelle degli impianti di riscaldamento, si ha un aumento della produzione e diffusione delle polveri sottili), volti ad una riduzione delle fonti emissive di PM 10, fermi restando gli impegni e le altre azioni strutturali già in corso o previste da parte di ogni Comune;

Tenuto conto che una condizione che si verifica frequentemente nel territorio in questione quale quella dell'abbruciamento di residui vegetali all'aperto contribuisce in maniera rilevante alla diffusione di PM 10 e pertanto l'eliminazione di questa fonte di inquinamento rappresenta in questo periodo invernale un'azione contingibile concreta di prevenzione sanitaria;

Richiamata la seguente normativa:

- Decreto Legislativo 18.2.2000 n. 267 «Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali», art 50 che definisce le attribuzioni del Sindaco, per l'emanazione di provvedimenti di natura contingibile ed urgente per la tutela dell'igiene e sanità pubblica;
- Legge 23.12.1978 n. 833 " *Istituzione del servizio sanitario nazionale....*" che assegna ai Comuni le competenze in materia di igiene e sanità pubblica;
- Legge regionale 25.2.2000 n. 16, integrata dalla Legge Regionale 19.11.2001 n. 58 "*Riordino in materia di igiene e sanità pubblica.....*", art. 4, in base al quale il Comune adotta tutti i provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica, avvalendosi della competente struttura del dipartimento di prevenzione della azienda U.S.L., quale organismo tecnico consultivo;

Per tutto quanto sopra al fine della tutela sanitaria della collettività;

ORDINA

dalla data della presente ordinanza fino al 31.03.2012 è vietato l'abbruciamento all'aperto in tutto il territorio comunale di residui vegetali e qualsiasi altro residuo con l'eccezione di utilizzo di barbecue.

AVVERTE

Che per la violazione della presente ordinanza, sarà applicata ai trasgressori, ai sensi dell' art. 7, comma 1 -bis del D.lgs. 267/2000, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 83,00 a € 500,00.

Il Comando di Polizia Municipale, unitamente agli altri Organi di Polizia, per quanto di competenza, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.



I N F O R M A

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso - ai sensi del D.lgs. 104/2010 - al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

Si trasmette copia della presente ordinanza ai seguenti organi:

Provincia di Pistoia

Comando Stazione Carabinieri di Quarrata

Comando Polizia Municipale

Ufficio Relazioni con il Pubblico

S.U.A.P.

Servizio Affari Generali e Attività Negoziali per l'affissione all'Albo e la comunicazione alla stampa

Assessore Lavori Pubblici

Dirigente Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio

Ove non sia ottemperato a quanto disposto nella presente Ordinanza Sindacale, il Comune di Quarrata procederà a termini di Legge.

Dalla Residenza Municipale lì, 29/12/2011

Il Sindaco
Dott.ssa Sabrina Sergio Gori



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza è affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Pubblicazione dal 29/12/2011 al 13/01/2012 n. rep. 2252

L'Incaricato alla Pubblicazione
Catuscia Bellini

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto messo notificatore del Comune di Quarrata dichiara di aver notificato
al Sig. _____

consegnando una copia della presente, a mani di: _____

Quarrata, li _____

..... .Il Ricevente

....Il Messo Notificatore
